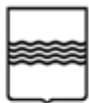


Ordinanza



UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202300008

DEL 26/7/2023

OGGETTO

Ordinanza materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei cantieri edili e affini, all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;*

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* con il quale si è disposto che: (omissis) *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 recante *"Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale"* e, in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 650 del codice penale *"Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rende diverse tipologie di lavoratori, esposte per la loro occupazione a temperature ambientali elevate, svolgendo esse una attività lavorativa prevalentemente in ambiente esterno, maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo;

CONSIDERATO che, in ragione dell'interconnessione tra fattori climatici e salute umana, l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano dunque un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO che il lavoro nei cantieri edili e affini, nei quali le lavorazioni sono svolte all'aperto, determina un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di esposizione diretta al sole nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO altresì che l'INAIL nell'ambito del progetto *Workclimate* (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Basilicata interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei cantieri edili e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio regionale interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei cantieri edili e affini con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2023, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;

**EMANA
la seguente Ordinanza**

Per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavorazioni all'aperto nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
4. La presente ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni del territorio regionale, nonché, per quanto di competenza, al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 7 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, di cui al d.P.G.r. n. 212/2022.
5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e del contenuto della stessa sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura dell'Ufficio Stampa e comunicazione del Presidente e della Giunta regionale.

Potenza, **26/7/2023**

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.